

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-4300 del 24/08/2018 |
| Oggetto | DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA BOSCH REXROTH OIL CONTROL SPA (Imp. v. Macchiavelli n. 13) PAVULLO NEL FRIGNANO (MO). Rif. Prot. n. G393_2018_94 SUAP Unione dei Comuni del Frignano. Rif. Prat. n. 11242/2018 ARPAE SINADOC. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2018-4498 del 24/08/2018 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena |
| Dirigente adottante | BARBARA VILLANI |

Questo giorno ventiquattro AGOSTO 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA BOSCH REXROTH OIL CONTROL SPA (Imp. v. Macchiavelli n. 13) PAVULLO NEL FRIGNANO (MO).

Rif. Prot. n. G393_2018_94 SUAP Unione dei Comuni del Frignano.

Rif. Prat. n. 11242/2018 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 27/3/2018 la Ditta BOSCH REXROTH OIL CONTROL SPA, avente sede legale in comune di Milano, v. Colonna n. 35, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Pavullo nel Frignano (MO), v. Macchiavelli n. 13, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 29/3/2018 con prot. n. 6557, relativa ai titoli ambientali Acqua, Aria, Impatto Acustico;

La ditta nell'impianto di cui sopra effettua attività di lavorazioni meccaniche;

In data 10/5/2018, con nota prot. n. 9589, ARPAE-SAC di Modena ha avanzato richiesta di elementi integrativi, relativamente agli scarichi idrici e all'impatto acustico, la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento;

In data 11/6/2018 è pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena la documentazione integrativa richiesta, assunta agli atti con prot. n. 11676;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Acqua, Aria, Impatto Acustico, adottata da ARPAE – SAC di Modena con Determinazione Dirigenziale n. 5489 del 16/10/2017;

Sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Sud Maranello - Pavullo, prot. n. 15499 del 03/08/2018;
- parere tecnico (favorevole con prescrizioni), in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso da HERA SPA, prot. n. 61735 del 28/06/2018;

Il Comune di Pavullo nel Frignano, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 11582 del 8/6/2018, non ha fatto pervenire osservazioni in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura e all'impatto acustico;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale sopra citata il richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, relativamente alle emissioni in atmosfera, il proseguimento senza modifiche rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 5489 del 16/10/2017, si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. l'Allegato Aria senza apportare variazioni;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 rilasciata al Gestore della ditta BOSCH REXROTH OIL CONTROL SPA per l'impianto ubicato in comune di Pavullo nel Frignano (MO), v. Macchiavelli n. 13, che comprende i seguenti titoli ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo ambientale sostituito |
|--------------------------------|---|
| Acqua | Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) |
| Aria | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 |
| Rumore | Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95; |

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione n. 5489 del 16/10/2017;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.

- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal 24/8/2018 con scadenza al 24/8/2033;

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione dei Comuni del Frignano;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

| Titolo ambientale | Autorità di controllo |
|--|--------------------------------|
| Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura | Comune di Pavullo nel Frignano |

| | |
|--|--------------------------------|
| Autorizzazione alle emissioni in atmosfera | ARPAE Sez. Prov.le di Modena |
| Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico | Comune di Pavullo nel Frignano |

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni del Frignano, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

La Responsabile della Struttura
 Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
 Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta BOSCH REXROTH OIL CONTROL SPA (Imp. v. Macchiavelli n. 13) PAVULLO NEL FRIGNANO (MO).

| Settore ambientale interessato | Titolo ambientale sostituito |
|--------------------------------|---|
| Acqua | Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in pubblica fognatura |

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta BOSCH REXROTH OIL CONTROL SPA, nell'insediamento di PAVULLO NEL FRIGNANO, VIA MACCHIAVELLI N.13, svolge attività di lavorazioni meccaniche e intende modificare gli scarichi rispetto alla condizione autorizzata con Determinazione n. 5489 del 16/10/2017.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Richiamata la determina di Aua di Arpae – SAC di Modena n. 5489 del 16/10/2017, comprendente il titolo ambientale “scarichi idrici”;

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, in particolare la richiesta di aggiunta dello scarico delle acque di condensa dei compressori, previo trattamento con disoleatore, e le successive integrazioni pervenute ad Arpae SAC il 1/06/2018, prot. 11135.

Considerato che su richiesta di Arpae SAC di realizzare sulla linea dello scarico n. 3 un bypass della fossa biologica per le acque reflue di condensa compressori e di controlavaggio, per la tutela della fossa biologica stessa, la ditta ha presentato una relazione tecnica dell’intervento, che si ritiene adeguato.

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera Spa ha espresso parere favorevole con prescrizioni con prot. n. 61735 del 28/06/2018 relativamente al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici.

Il Comune di Pavullo, a seguito della richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 11582 del 08/06/2018, non ha fatto pervenire osservazioni in merito al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E’ autorizzato il gestore della ditta BOSCH REXROTH OIL CONTROL SPA, con insediamento posto a PAVULLO (MO), v. MACCHIAVELLI 13, a scaricare nella pubblica fognatura di via Macchiavelli a Pavullo le acque reflue industriali derivanti dall’attività di lavorazioni meccaniche in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici all’istanza di autorizzazione unica ambientale, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Si stabilisce in circa 1.300 metri cubi annui il quantitativo massimo di acque reflue industriali scaricabili dallo stabilimento.
- 2) Lo scarico delle **acque reflue industriali** nella pubblica fognatura deve rispettare continuamente i limiti della **tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) del **D.Lgs 152/06** per lo scarico in pubblica fognatura.
- 3) I valori limite di cui al punto 3 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- 4) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell’arco di 3 ore. L’autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 5) Ogni pozzetto di prelievo campioni posto a controllo dei due scarichi classificati come industriali dovrà essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonchè dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.

Il personale tecnico dell’Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all’interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

- 6) É vietata l’immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell’articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 7) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia e manutenzione dei pozzetti e della vasca di separazione oli dei compressori. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

- 8) Deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto di depurazione.
Tale documentazione deve contenere:
- i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
 - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
 - i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
 - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;
- 9) I fanghi risultanti dal manufatto di disoleazione dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
- 10) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 11) É fatto obbligo dare immediata comunicazione, ad ARPAE- SAC di Modena, al Comune di Pavullo, al gestore del Servizio Idrico Integrato e ad Arpae ST distretto Area Sud Pavullo di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 12) Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, dovrà essere presentata al gestore della fognatura pubblica, la denuncia dei consumi idrici nonché le analisi delle acque reflue per il calcolo del canone di fognatura e depurazione.
- 13) Entro il 30 aprile 2023, il 30 aprile 2028 e il 30 aprile 2033 dovrà essere inviata alla SAC ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali, riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati i volumi di scarico relativi alle seguenti tipologie di scarico: acque reflue industriali.

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato ARIA

Ditta BOSCH REXROTH OIL CONTROL SPA (Imp. v. Macchiavelli n. 13) PAVULLO NEL FRIGNANO (MO).

| Settore ambientale interessato | Titolo ambientale sostituito |
|--------------------------------|--|
| Aria | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06 |

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta BOSCH REXROTH OIL CONTROL SPA, svolgente attività di lavorazioni meccaniche, è autorizzata alle emissioni in atmosfera per gli impianti ubicati in comune di Pavullo nel Frignano (MO), v. Macchiavelli n. 13, come da Allegato Aria alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 5489 del 16/10/2017, per la seguente configurazione produttiva:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai punti di emissione nn. 1, 2, 3, 4 e 8;
 - il seguente consumo di materie prime:
- | | | |
|---|--------|------------|
| - olio (frazione oleosa utilizzata per le lavorazioni meccaniche) | 8.400 | kg/anno |
| - metano (per sbavatura) | 3.696 | mc/anno |
| - ossigeno (per sbavatura) | 11.088 | mc/anno |
| - liquido di lavaggio (a sbattimento DURR) | 3.600 | litri/anno |

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Pavullo nel Frignano, prot. n. 17879 del 31/8/2017;
- parere favorevole di ARPAE Modena – Distretto Area Sud Maranello-Pavullo, come da istruttoria tecnica prot. n. 19025 del 29/9/2017, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 29/3/2018, assunta agli atti con prot. n. 6557, il richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, relativamente alle emissioni in atmosfera, l'invarianza delle condizioni di esercizio rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 5489 del 16/10/2017, si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. l'Allegato Aria senza apportare variazioni;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta BOSCH REXROTH OIL CONTROL SPA con impianti ubicati nel comune di Pavullo nel Frignano, v. Macchiavelli n. 13, provincia di Modena, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

| | | |
|--|------|------------|
| Capacità Nominale | 19,4 | t/COV/anno |
| Consumo massimo teorico di solvente | 4,3 | t/COV/anno |
| Emissione teorica convogliata annua | 0,45 | t/COV anno |
| Emissione teorica diffusa annua | 0,86 | t/COV anno |
| <u>Valore limite</u> di emissione diffusa : 20% di input di solvente | | |

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - TORNITURA AUTOMATICA + NUOVA LAVATRICE A SBATTIMENTO

| | | |
|--|-------------------|--------|
| portata massima | 5.400 | Nmc/h |
| altezza minima del camino | 8 | m |
| durata | 21,5 | h/g |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> | | |
| Polveri totali/nebbie oleose | 8,1 | mg/Nmc |
| S.O.V. (esprese come C-Org. Totale) | 13,9 | mg/Nmc |
| <u>Impianto di abbattimento:</u> | FILTRO A CARTUCCE | |

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - TORNITURA AUTOMATICA

| | | |
|--|-------------------|--------|
| portata massima | 8.900 | Nmc/h |
| altezza minima del camino | 8 | m |
| durata | 21,5 | h/g |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> | | |
| Polveri totali/nebbie oleose | 10 | mg/Nmc |
| <u>Impianto di abbattimento:</u> | FILTRO A CARTUCCE | |

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 - TORNITURA AUTOMATICA + AFFILATURA UTENSILI

| | | |
|--|-------------------|--------|
| portata massima | 5.500 | Nmc/h |
| altezza minima del camino | 8 | m |
| durata | 21,5 | h/g |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> | | |
| Polveri totali/nebbie oleose | 10 | mg/Nmc |
| <u>Impianto di abbattimento:</u> | FILTRO A CARTUCCE | |

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 - TORNITURA AUTOMATICA + NUOVA LAVATRICE DURR

| | | |
|--|-------|-------|
| portata massima | 8.000 | Nmc/h |
| altezza minima del camino | 8 | m |
| durata | 21,5 | h/g |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> | | |

| | | |
|--|-----|--------|
| Polveri totali/nebbie oleose | 8,8 | mg/Nmc |
| S.O.V. (espresse come C-Org.Totale) | 9,4 | mg/Nmc |
| <u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A CARTUCCE | | |

PUNTO DI EMISSIONE N. 8 - SBAVATURA TEM

| | | |
|--|-------|--------|
| portata massima | 6.200 | Nmc/h |
| altezza minima del camino | 8 | m |
| durata | 21,5 | h/g |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> | | |
| Polveri totali | 10 | mg/Nmc |
| <u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A CARTUCCE | | |

Prescrizioni

I consumi di tutte le materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

Entro il 31 marzo di ogni anno la Ditta è tenuta a presentare ad ARPAE–SAC di Modena, al Sindaco e ad ARPAE competenti per territorio, la Dichiarazione Annuale di Conformità ai valori limite di emissione relativamente all'esercizio dell'anno precedente secondo il "Modello Allegato", con i dati relativi ad E1 e E4.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

| Condotti circolari | | Condotti rettangolari | |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| Diametro (metri) | N° punti prelievo | Lato minore (metri) | N° punti prelievo |
| fino a 1m | 1 punto | fino a 0,5m | 1 punto al centro del lato |
| da 1m a 2m | 2 punti (posizionati a 90°) | da 0,5m a 1m | 2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato |
| superiore a 2m | 3 punti (posizionati a 60°) | superiore a 1m | 3 punti |

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

| | |
|-----------------------|--|
| Quota superiore a 5m | sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco |
| Quota superiore a 15m | sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante |

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli

strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

| Parametro/Inquinante | Metodi indicati |
|--|--|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento | UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003 |
| Portata volumetrica Temperatura di emissione | UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001 |
| Polveri totali (PTS) Materiale Particellare | UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096 |
| Composti organici volatili espressi come | UNI EN 12619:2013 |

| | |
|--------------------------------|--|
| Carbonio Organico Totale (COT) | |
| Nebbie Oleose | Campionamento UNI EN 13284-1:2003 + analisi UNICHIM 759 (campionamento isocinetico con analisi gravimetrica e/o analisi IR) |

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n. 1, 2, 3, 4 e 8.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE–Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE-Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

- ARPAE - STRUTTURA CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

- ARPAE - SEZIONE DI MODENA. SERVIZIO TERRITORIALE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DPR 59/2013.

PIANO GESTIONE SOLVENTI. DICHIARAZIONE ANNUALE DI CONFORMITÀ ai sensi dell'art.275 e del punto 4.1 della Parte I dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs.3 aprile 2006, n.152. (Emissioni di COV)

Io sottoscritto nato a
..... il / /
residente a in via/corso n.
in qualità di Gestore dell'impresa con sede
legale in Comune di via n.
Tel. Codice fiscale o Partita I.V.A.
e sede dell'attività produttiva in Comune di
..... via n.

dichiaro

di rispettare i valori limite e le prescrizioni di cui al Punto n..... della Tabella 1 della Parte III dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, espressi come:
(barrare la casella interessata)

- Emissioni Convogliate + Emissione Diffusa

OPPURE come:

- Emissione Totale
- Emissione Totale Bersaglio

dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, in accordo con quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione già agli atti di Codesta amministrazione.

Allego:

Piano di Gestione dei Solventi redatto secondo quanto previsto dalla Parte V dell'Allegato III al decreto citato (v. All.1),

Certificati analitici di verifica delle emissioni.

Scheda 1 (v. All.2)

Data / /

Timbro e Codice Fiscale della ditta
Firma

All.1

Piano di gestione dei solventi.

1. Principi

1.1. Il piano di gestione dei solventi è elaborato dal gestore, con la periodicità prevista nell'autorizzazione e, comunque, almeno una volta all'anno, ai fini previsti dalla parte I, paragrafo 4, ed al fine di individuare le future opzioni di riduzione e di consentire all'autorità competente di mettere a disposizione del pubblico le informazioni di cui all'articolo 281, comma 6.

1.2. Per valutare la conformità ai requisiti dell'articolo 275, comma 15, il piano di gestione dei solventi deve essere elaborato per determinare le emissioni totali di tutte le attività interessate; questo valore deve essere poi comparato con le emissioni totali che si sarebbero avute se fossero stati rispettati, per ogni singola attività, i requisiti di cui all'articolo 275, comma 2.

2. Definizioni

Ai fini del calcolo del bilancio di massa necessario per l'elaborazione del piano di gestione dei solventi si applicano le seguenti definizioni. Per il calcolo di tale bilancio tutte le grandezze devono essere espresse nella stessa unità di massa.

a) Input di solventi organici [I]:

I1. La quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati acquistati che sono immessi nel processo nell'arco di tempo in cui viene calcolato il bilancio di massa.

I2. La quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati recuperati e reimmessi come solvente nel processo (il solvente riutilizzato è registrato ogni qualvolta sia usato per svolgere l'attività).

b) Output di solventi organici [O]:

O1. Emissioni negli effluenti gassosi.

O2. La quantità di solventi organici scaricati nell'acqua, tenendo conto, se del caso, del trattamento delle acque reflue nel calcolare O5.

O3. La quantità di solventi organici che rimane come contaminante o residuo nei prodotti all'uscita del processo.

O4. Emissioni diffuse di solventi organici nell'aria. È inclusa la ventilazione generale dei locali nei quali l'aria è scaricata all'esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili.

O5. La quantità di solventi organici e composti organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche (inclusi ad esempio quelli distrutti mediante incenerimento o altri trattamenti degli effluenti gassosi o delle acque reflue, o catturati ad esempio mediante adsorbimento, se non sono stati considerati ai sensi dei punti O6, O7 o O8).

O6. La quantità di solventi organici contenuti nei rifiuti raccolti.

O7. La quantità di solventi organici da soli o solventi organici contenuti in preparati che sono o saranno venduti come prodotto avente i requisiti richiesti per il relativo commercio.

O8. La quantità di solventi organici contenuti nei preparati recuperati per riuso, ma non per riutilizzo nel processo, se non sono stati considerati ai sensi del punto O7.

O9. La quantità di solventi organici scaricati in altro modo.

CALCOLO DELLE EMISSIONI SULLA BASE DEI VALORI EFFETTIVI

| | |
|---|------------------------|
| | Anno: |
| PIANO DI GESTIONE DEI SOLVENTI | |
| INPUT DI SOSTANZA SOLIDA | t s.s. /anno |
| IMS. Materia Solida Immessa nel processo. (1) | |
| | |
| INPUT DI SOLVENTI ORGANICI (I) | t COV / anno |
| I1. Solventi organici immessi nel processo | |
| I2. Solventi recuperati e reimessi come solvente nel processo | |
| | |
| OUTPUT DI SOLVENTI ORGANICI | t COV / anno |
| O1. Emissioni negli effluenti gassosi (2) | |
| O2. Solventi organici scaricati nell'acqua | |
| O3. Solventi organici che rimangono come contaminante o residuo nei prodotti all'uscita del processo | |
| O4. Emissioni diffuse di solventi organici nell'aria (ventilazione generale dei locali, l'aria scaricata all'esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili. | |
| O5. Solventi organici e composti organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche (depurazione) (3) | |
| O6. Solventi organici nei rifiuti. | |
| O7. Solventi organici da soli o solventi organici contenuti in preparati venduti come prodotto | |
| O8. Solventi organici contenuti nei preparati recuperati per riuso, ma non per riutilizzo nel processo | |
| O9. Solventi organici scaricati in altro modo. | |
| | |
| EMISSIONI CONVOGLIATE | t COV / anno |
| O1 = Portata oraria <u>effettiva</u> X Concentrazione <u>effettiva</u> di COV X Ore/anno di <u>effettivo</u> esercizio a <u>pieno regime</u> (1) | |
| Ovvero | |
| O1 = I1 - F - O5 - O6 - O7 - O8 | |
| | |
| EMISSIONE DIFFUSA | t COV / anno |
| F = O2 + O3 + O4 + O9 | |
| Ovvero: | |
| F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8 | |
| | |
| Verifica di Conformità al Valore Limite: (4) | % di input di solvente |
| (F / I) x 100 | |

| | |
|---|--|
| EMMISSIONE BERSAGLIO ⁽¹⁾ | |
| FE_{COV/IMS} : t EB / t IMS = Valore limite di emissione (v. Autorizzazione) | |
| Verifica di Conformità al Valore Limite: E (Emissione Totale effettiva di COV = O1+F) / IMS ≤ FE_{COV/IMS} | |

(1) Obbligatorio in caso applicazione di valori limite di emissione espressi come Emissione Bersaglio

(2) Se il valore è stato rilevato come C, dovrà essere trasformato in COV attraverso calcoli che tengano conto dei pesi molecolari dei vari componenti o del Peso molecolare medio. Nel caso non sia esplicitato il metodo di calcolo, si considera convenzionalmente un rapporto C/COV di 1:1,2. In tutti i casi (anche di limite in E bersaglio), devono essere allegati certificati analitici di autocontrollo di tutte le emissioni.

(3) In caso di solventi termodistrutti, specificare il metodo impiegato per la stima del valore dichiarato (concentrazione e flussi di massa di COV monte/valle combustore, ...)

(4) Obbligatorio in caso applicazione di valori limite di emissione espressi come Emissioni Diffuse

AII.2)**DICHIARAZIONE ANNUALE CONSUMO SOLVENTI**

| Scheda A – Solventi in ingresso nelle materia prima (Sa) | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|---|
| Solvente | Quantità giacente (kg) a inizio anno (Ri) | Quantità acquistata (kg) durante l'anno (Ti) | Quantità giacente (kg) a fine anno (li) | Quantità totale Utilizzata $U_i=(T_i+R_i-l_i)$ | Percentual e di solvente in peso (%) | Quantità di solventi totali (kg) |
| SOLV1 | | | | | 100 | $D_1^{(1)}$ |
| SOLV2 | | | | | 100 | $D_2^{(1)}$ |
| | | | | | | |
| SOLVn | | | | | 100 | $D_n^{(1)}$ |
| | | | | | Totale | Dtot |

| Materiali contenenti solventi | Quantità giacente (kg) a inizio anno (Ri) | Quantità acquistat a (kg) durante l'anno (Ti) | Quantità giacente (kg) a fine anno (li) | Quantità totale Utilizzata $U_i=(T_i+R_i-l_i)$ | Tenore di solvente in peso (%) | Quantità di solventi totali (kg) | Quantità di Materia Solida (kg) |
|--|--|--|--|--|---|---|--|
| MCSOLV1 | | | | | | $X_1^{(2)}$ | |
| MCSOLV2 | | | | | | $X_2^{(2)}$ | |
| | | | | | | | |
| MCSOLVn | | | | | | $X_n^{(2)}$ | |
| | | | | | | Totale | Xtot |

| Scheda B - Solventi in uscita nei prodotti e nei rifiuti (Sb) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|
| Prodotto | Quantità giacente a inizio anno (Mi) | Quantità prodotta (kg) nell'anno (Pi) | Quantità giacente (kg) a fine anno (Qi) | Quantità totale venduta $B_i=(P_i+M_i-Q_i)$ | Percentuale di solvente in peso (%) | Quantità di solventi totali (kg) |
| PCSOLV1 | | | | | | $N_1^{(3)}$ |
| PCSOLV2 | | | | | | $N_2^{(3)}$ |
| | | | | | | |
| PCSOLVn | | | | | | $N_n^{(3)}$ |
| | | | | | Totale | Ntot |

$$^{(3)}N_i = B_i \times (\% \text{ solv. in peso})$$

| Rifiuto | Quantità giacente (kg) a inizio anno (Ri) | Quantità (kg) prodotta durante l'anno (Ti) | Quantità giacente (kg) a fine anno (Ii) | Quantità totale smaltita $U_i=(T_i+R_i-I_i)$ | Percentuale di solvente in peso (%) | Quantità di solventi totali (kg) |
|---------|---|--|--|---|---|--|
| RCSOLV1 | | | | | | $Y_1^{(4)}$ |
| RCSOLV2 | | | | | | $Y_2^{(4)}$ |
| | | | | | | |
| RCSOLVn | | | | | | $Y_n^{(4)}$ |
| | | | | | Totale | Ytot |

$$^{(4)}Y_i = U_i \times (\% \text{ solv. in peso})$$

$$(S_b): \text{Solventi in uscita/anno (kg/anno)} = (Y_{tot} + N_{tot})$$

Data /..../....

Il Gestore dell'Impianto/ Attività
(firma e timbro)

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta BOSCH REXROTH OIL CONTROL SPA (IMP. STAB PV01- Via Macchiavelli n. 13) PAVULLO NEL FRIGNANO (MO).

| Settore ambientale interessato | Titolo ambientale sostituito |
|--------------------------------|---|
| Rumore | Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995 |

A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta BOSCH REXROTH OIL CONTROL SPA, nell'impianto in comune di Pavullo nel Frignano (MO), Via Macchiavelli n. 13 – Stab. PV01, svolge attività di lavorazioni meccaniche.

Così come è descritto nella valutazione d'impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dagli impianti tecnologici a servizio dell'attività ovvero camini esterni delle emissioni in atmosfera e impianti di aspirazione e filtrazione;
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) e notturno (2:00-06:00);
- l'area oggetto dell'intervento si colloca in classe V "Aree prevalentemente industriali", con valore limite di immissione diurno pari a 70 dBA e notturno pari a 60 dBA;

- i ricettori residenziali individuati sono
 - R1 collocato in classe III “Aree di tipo misto”, a 85 metri in direzione sud-ovest
 - R2 collocato in classe III “Aree di tipo misto”, a 64 metri in direzione nord
 - R3 collocato in classe V “Aree prevalentemente industriali”, a 55 metri in direzione est
 - R4 collocato in classe V “Aree prevalentemente industriali”, a 40 metri in direzione est
- i livelli sonori misurati assicurano il rispetto dei valori limiti di zona e di quelli differenziali presso i ricettori considerati.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la valutazione d’impatto acustico presentata dalla ditta BOSCH REXROTH OIL CONTROL SPA in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

visto il parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Sud Maranello - Pavullo, prot. n. 15499 del 03/08/2018;

Il Comune di Pavullo nel Frignano, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 11582 del 08/06/2018, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all’impatto acustico.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l’installazione e l’utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Pavullo nel Frignano, via Macchiavelli n. 13, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta BOSCH REXROTH OIL CONTROL SPA – Stab. PV01, secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d’impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L. 447/95, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) la ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore;
- 2) l’azienda deve garantire il rispetto dei limiti di immissione assoluti e dei limiti di immissione differenziali all’interno degli ambienti abitativi anche a fronte di eventuali futuri recettori sensibili;
- 3) durante l’esercizio delle lavorazioni, portoni e finestre prospicienti ricettori sensibili devono essere mantenuti chiusi;
- 4) in corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario;
- 5) qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d’impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto

acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.